

## 9. Regolamento di attuazione dello statuto confederale

### Parte I – Consiglio Generale

Art. 1 – Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente a quello della chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Presidenza.

Art. 2 – La Segreteria Confederale propone al Comitato Esecutivo la data di convocazione del Consiglio Generale e il relativo ordine del giorno.

La Segreteria Confederale, nel formulare le proposte di ordine del giorno, tiene anche conto di indicazioni sottoposte dalle Organizzazioni di categoria e di Unione e dai singoli membri del Consiglio Generale.

La richiesta di convocazione del Consiglio Generale da parte del Comitato Esecutivo o di 1/3 dei membri componenti il Consiglio Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Confederale è tenuta in tali casi a convocare il Consiglio entro il mese successivo alla richiesta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Generale ai membri componenti il Consiglio Generale almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Confederale nomina i relatori sui vari argomenti all'ordine del giorno.

Le relazioni sono normalmente presentate scritte ed inviate con conveniente anticipo. Sui vari argomenti all'ordine del giorno la Segreteria Confederale presenterà progetti di documenti conclusivi (mozioni, delibere ecc.) sui quali sarà chiesto il voto del Consiglio Generale.

Nel caso vengano presentati numerosi emendamenti, la Presidenza può incaricare un gruppo di consiglieri col compito di coordinarli, d'intesa con un rappresentante della Segreteria Confederale, ai fini del voto conclusivo.

Art. 3 – In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Confederale, i servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici Confederali.

Art. 4 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 5 – La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni dell'ordine e delle pregiudiziali sono concessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni anno, in apertura dei lavori del Consiglio Generale, comunicazioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale e da questo approvata a maggioranza semplice.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Consiglio funzionari degli uffici confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri del Consiglio Generale hanno anche facoltà di proporre e di depositare in forma scritta alla Presidenza eventuali emendamenti dei documenti conclusivi predisposti dalla Segreteria.

Art. 6 – Le assenze dalle sessioni del Consiglio Generale devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria Confederale provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Consiglio; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Consiglio Generale sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo alla Presidenza del Consiglio Generale.

Art. 7 – Il Consiglio Generale nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché i Presidenti dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale, dell'Istituto Addestramento Lavoratori, dell'Ente Turistico Sociale Italiano e del Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola, su designazione avanzata dalla Segreteria Confederale.

Nomina i membri supplenti del Collegio dei Provirati e del Collegio

dei Sindaci nel caso in cui detti Collegi ne rimangano privi e non vi siano candidati votati dal Congresso.

Art. 8 - Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Confederale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso Confederale.

Art. 9 - In caso di vacanza di componenti del Consiglio Generale eletti secondo le lettere b) e d) dell'art. 19 dello Statuto, ed in assenza di sostituti regolarmente votati, la elezione dei sostituti stessi è demandata ai rispettivi Consigli Generali di Federazione o Sindacato Nazionale e agli organismi di coordinamento regionale.

## Parte II - Comitato esecutivo

Art. 1 - L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Confederale ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Confederale è tenuta a convocare l'Esecutivo nei quindici giorni successivi alla richiesta.

L'ordine del giorno è fissato dalla Segreteria Confederale, nel caso di convocazione da essa disposta, tenendo presenti anche eventuali proposte formulate da componenti dell'Esecutivo.

Nel caso in cui l'ordine del giorno comporti discussioni su documenti predisposti dalla Segreteria Confederale, questi devono di regola essere trasmessi ai singoli componenti del Comitato sette giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Art. 2 - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Confederale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 3 - Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 4 - La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono con-

cessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni quadrimestre, in apertura dei lavori del Comitato Esecutivo, comunicazioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Risponde ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate per iscritto da singoli componenti almeno due giorni prima della sessione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Comitato chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Comitato Esecutivo e da questo approvata a maggioranza dei presenti.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di iscrivere tale argomento nelle «Varie» della sessione in corso o all'ordine del giorno della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Comitato funzionari degli uffici confederali o esperti per particolari materie in discussione.

Art. 5 - Le assenze delle sessioni del Comitato devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la segreteria Confederale provvede a darne comunicazione al Comitato Esecutivo.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Comitato; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo al Presidente del Comitato Esecutivo.

## Parte III - Collegio Confederale dei Proviviri

Art. 1 - Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Proviviri i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio dei Proviviri quali membri supplenti.

I membri supplenti diventano effettivi soltanto nel caso in cui i membri effettivi vengano a cessare dalla carica per dimissioni od altra causa.

In mancanza di candidati votati dal Congresso per la carica di Proviviri, il supplente sarà nominato dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Proviviri elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente del Collegio stesso.

Art. 2 - Il Collegio dei Proviviri confederali decide in prima ed ultima istanza tutte le controversie:

1) fra i vari organi centrali della Confederazione e le Federazioni di categoria o organismi simili o le Unioni Sindacali Provinciali;

2) tra le Federazioni di categoria od organismi simili; tra le Unioni Sindacali Provinciali; tra le Federazioni di categoria o organismi simili e le Unioni Sindacali Provinciali;

3) tra i dirigenti confederali in quanto tali e gli organi centrali della Confederazione.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle Federazioni di categoria od organismi simili e delle Unioni Sindacali Provinciali.

Qualora una delle suddette organizzazioni sia priva del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio dei Probiviri Confederali, al quale il ricorso deve essere inviato entro venti giorni dalla data del ricevimento a cura della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente. Scaduto tale termine, il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di Federazione o di Unione non si pronuncia entro il termine di cui all'art. 3, 1° comma, decide in unica istanza, il Collegio dei Probiviri confederali, previo inoltre del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione Competente, entro il termine di due mesi dalla mancata pronuncia.

Anche le controversie relative a pretese violazioni dello statuto o dei regolamenti e le vertenze elettorali sono di competenza dei Collegi dei Probiviri delle rispettive organizzazioni verticali od orizzontali cui si riferiscono gli statuti, i regolamenti o le vertenze elettorali in contestazione, e il Collegio dei Probiviri Confederali deciderà in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado relativi al Congresso confederale, le quali saranno portate direttamente all'esame della Commissione di Verifica Poteri del Congresso confederale.

Art. 3 - I ricorsi ai Collegi dei Probiviri, sia di categoria che di Unione, saranno prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dall'evento in contestazione e dovranno essere definiti entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione.

Eventuali norme difformi non potranno essere vincolanti per il Collegio confederale.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri Confederali dovrà essere presentato entro il termine perentorio di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi Probiviri di Federazione o di Unione e dovrà essere definito entro il termine di tre mesi dalla presentazione.

Art. 4 - Per la validità delle riunioni del Collegio sono necessarie: la convocazione ad opera del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un componente, e la presenza di almeno due membri.

Tutte le sentenze del Collegio debbono essere motivate. Sono comunicate alle parti a cura del Presidente.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

#### Parte IV - Coordinatore regionale

Art. 1 - In ogni regione, o provincia a statuto autonomo, il coordinamento delle attività sindacali, organizzative ed economiche, di iniziativa locale o delegate dalla Confederazione, aventi comunque riflessi regionali, è affidato al Coordinatore regionale.

Art. 2 - Il coordinamento si esplica nei seguenti modi:

a) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali della propria regione quando si renda necessario studiare e delineare i tipi unitari di iniziative o azioni sindacali ed organizzative, relative a problemi comuni di notevole interesse.

Le conclusioni di questi incontri formano oggetto di proposte per le deliberazioni degli organi competenti delle singole Unioni Provinciali, sia per quanto riguarda attività da svolgere nell'ambito di ciascuna Unione, sia per quanto riguarda eventuali attività di carattere regionale;

b) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali al fine di illustrare e approfondire le direttive di politica sindacale ed organizzativa deliberate o da deliberare da parte degli organi confederali, onde proporre agli organi competenti delle singole Unioni Provinciali gli orientamenti e le linee applicative che, nella rispondenza obiettiva alle finalità e ai criteri ispiratori comuni, siano collegati alle esigenze e possibilità particolari della regione;

c) collaborazione e assistenza alle singole Unioni Provinciali nello sviluppo delle varie attività di carattere organizzativo, sindacale e formativo, nei casi in cui vi sia uno specifico invito da parte delle Unioni interessate o un formale incarico da parte della Confederazione in relazione a particolari attività o iniziative;

d) promozione ed attuazione delle iniziative ed attività, relative alla regione, collegate alla programmazione.

Art. 3 - La Segreteria e l'Esecutivo confederale inoltre, si avvalgono della consultazione e della collaborazione del Coordinatore Regionale secondo le esigenze che di volta in volta possono manifestarsi in ordine a particolari problemi interessanti la sua regione.

Art. 4 - La convocazione delle riunioni di cui all'art. 2, lettera a) e b), può essere effettuata anche su invito della Segreteria Confederale.

Art. 5 - Al fine di esaltare la funzione di coordinamento, il Coordinatore Regionale è tenuto a prendere gli opportuni contatti con la Segreteria

Confederale ogni qual volta convochi riunioni, sia allo scopo di predisporre le materie, sia per la partecipazione del Centro confederale.

Dei risultati dell'incontro viene fatta relazione alla Segreteria Confederale.

Art. 6 -- Le riunioni hanno possibilmente periodicità trimestrale; devono comunque avere luogo prima e dopo le riunioni del Consiglio Generale.

Art. 7 -- Il Coordinamento regionale è eletto in sede regionale dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Provinciali della regione stessa, nella persona di un segretario Generale di Unione Provinciale.

Può eccezionalmente essere eletto anche un dirigente che non rivesta tale carica. L'elezione del Coordinatore regionale deve avere luogo prima dell'inizio del Congresso confederale, con convocazione ad opera del Coordinatore regionale uscente.

#### Parte V - Ammissioni, radiazioni, gestioni straordinarie, inquadramento

Art. 1 -- Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti gli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano

in rapporto;

d) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi simili hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

Art. 2 -- La Segreteria Confederale, fatti gli accertamenti del caso, trasmette gli atti al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito all'ammissione.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione o Sindacato interessato le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ne dà inoltre comunicazione a tutte le organizzazioni aderenti.

Art. 3 -- Il Consiglio Generale delibera in merito alla convalida trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data.

Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 -- L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione la quale, entro trenta giorni, ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale, inviando copia della delibera, corredata dei documenti di cui all'art. 1.

La Segreteria Confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la mancata convalida è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va rivolto scritto alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 -- Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi simili, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto alla inosservanza delle norme statuarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

In caso di grave infrazione delle norme statuarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione delle Federazioni di categoria o organismi simili, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi d'urgenza.

Negli altri casi la Segreteria Confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Dà immediata comunicazione alla Federazione o organismo simile delle decisioni del Comitato Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 -- Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono sottoposte alla convalida del Consiglio Generale scaduti trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data. Il ricorso va rivolto in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Confederale, che inserisce la questione all'ordine del giorno del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione.

Art. 7 -- Contro le deliberazioni del Consiglio Generale è ammesso ricorso al primo Congresso confederale successivo al provvedimento. Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale che lo trasmette unitamente ad una relazione con gli elementi di giudizio, alla Presidenza del Congresso.

La Presidenza del Congresso incarica la Commissione Regolamento di esaminare il ricorso e formulare proposte circa il suo inserimento nell'ordine del giorno.

Art. 8 -- Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto di decisioni degli organi confederali, di violazione delle

norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni Nazionali di categoria od organismi similari, il Comitato Esecutivo della Confederazione può, con provvedimento motivato, su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati dal Comitato Esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni Sindacali Provinciali, sia per motivi di cui al precedente comma, sia nel caso in cui non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Confederale dei Proviviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento.

Art. 9 – Analoghi provvedimenti motivati possono essere decisi a norma dei rispettivi statuti dalle Federazioni Nazionali di categoria od organismi similari nei confronti delle Federazioni o Sindacati di seconda affiliazione, nonché nei confronti delle Organizzazioni Provinciali di categoria.

Art. 10 – Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro dodici mesi. Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

Art. 11 – Allorché un organismo di Federazione o di Unione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Confederazione che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Art. 12 – Analoghe norme valgono per le Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria nei confronti delle Federazioni o Sindacati di seconda affiliazione e delle Federazioni o Sindacati Provinciali.

Art. 13 – Il Comitato Esecutivo decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nell'attribuzione di sindacati o di gruppi di lavoratori.

La Segreteria Confederale svolge l'istruttoria e inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione successiva al completamento della istruttoria.

Dà immediata comunicazione delle decisioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 – Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Generale provvede all'uopo alla costituzione di una Commissione consiliare permanente, avente anche facoltà di iniziativa in materia di revisione di inquadramento. Le conclusioni della Commissione saranno sottoposte al Consiglio Generale per la definitiva approvazione.

#### Parte VI – Cariche sindacali e politiche

Art. 1 – I soci, con i requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere agli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali di Confederazione, Categoria e Unione alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni.

Art. 2 – Chi viene eletto a cariche sindacali fra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.

La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Proviviri della Confederazione entro 30 giorni dal momento in cui sia venuto comunque a conoscenza del caso.

Art. 3 – Chi viene eletto a cariche sindacali e politiche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive, pena la decadenza dalla carica sindacale. La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Proviviri della Confederazione entro trenta giorni dal momento in cui sia venuto comunque a conoscenza del caso.

Art. 4 – I rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale sono designati dagli organi esecutivi.

In caso di rappresentanza di natura intercategoriale o interprovinciale la competenza è degli organi confederali sentite le strutture interessate.

In caso di rappresentanza di natura categoriale, ferma restando la competenza dell'organo di categoria a designare, la segnalazione agli Enti è fatta dalla Confederazione.

Art. 5 – Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie designanti circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria designante al Comitato Esecutivo.

## Parte VII - Finanza

Art. 1 - Il contributo confederale è raccolto per mezzo della tessera. L'entità del contributo, che si identifica nel costo della tessera, è fissata periodicamente dal Consiglio Generale.

La Confederazione ha facoltà di devolvere parte del contributo alle Unioni Provinciali e parte alla Cassa Confederale di Solidarietà.

Art. 2 - La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento della adesione del lavoratore alla Organizzazione sindacale ed è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria professionale appartengano.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio Generale.

La distribuzione delle tessere viene effettuata per mezzo delle Unioni Sindacali Provinciali.

La tessera, per essere valida, deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Le operazioni di tesseramento sono autonome da quelle di raccolta dei contributi sindacali di pertinenza delle organizzazioni provinciali.

Art. 3 - Alla raccolta del contributo confederale può essere abbinata, a richiesta delle Federazioni Nazionali, quella del contributo categorie.

La raccolta è disposta dal Consiglio Generale della Confederazione, su indicazione delle Organizzazioni di categoria.

La raccolta del Contributo categoriale, se richiesto, viene effettuata con la cessione dell'emblema di categoria di cui all'art. 2.

Art. 4 - La Cassa Confederale di Solidarietà ha lo scopo di sostenere le casse delle singole associazioni aderenti che si trovino in condizioni di necessità finanziarie.

Alla Cassa Confederale di Solidarietà affluiscono: le somme derivanti dalla devoluzione fatta dalla Confederazione a norma del comma 3° dell'art. 1; le contribuzioni che possono essere disposte da Organizzazioni aderenti; i proventi di sottoscrizioni, lasciti o donazioni disposti da Enti o privati a favore dell'Organizzazione, ecc.

La Cassa Confederale di solidarietà è amministrata dalla Segreteria Confederale.

## Parte VIII - Patrimonio

Art. 1 - I beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio della Confederazione devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

Dei beni, di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni Nazionali o delle Unioni Provinciali consegnatari dei beni medesimi.

Art. 2 - La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da esse fatte assumere dalle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano non possono, per qualsiasi titolo o causa, e in ispecie per il fatto della loro adesione o della dipendenza della Confederazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa per le obbligazioni assunte verso chiunque.

Art. 3 - Le Organizzazioni categoriali e territoriali sono tenute a far conoscere alla Confederazione, con la presentazione dei loro bilanci preventivi e consuntivi, i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La elaborazione dei bilanci deve essere fatta in conformità alle norme che vengono diramate dalla Confederazione.

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso il suo Servizio Ispettivo, controlli od ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dal Segretario Generale o dal Segretario Generale Aggiunto. Delle ispezioni deve essere redatto di volta in volta regolare verbale.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 40, 41, 42 dello Statuto confederale.

## Parte IX - Adeguamenti Statuari

Art. 1 - Eventuali controversie in merito agli adeguamenti statutari sono di competenza del Collegio Confederale dei Proviviri.